## CAMERA DEI DEPUTATI N. 4839

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

# PECORARO SCANIO, PAISSAN, PROCACCI, CENTO, DALLA CHIESA, DE BENETTI, GALLETTI, GARDIOL, SCALIA

Disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari naturali in agricoltura biologica

Presentata il 29 aprile 1998

Onorevoli Colleghi! - La direttiva 91/ 414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, è stata recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale si dettano norme in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, definendo come prodotti fitosanitari le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati, tra l'altro, a proteggere, regolare i processi vitali e conservare i vegetali, nonché a prevenire gli effetti di organismi nocivi o eliminare piante pericolose.

Ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, chiunque utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati è punito con l'arresto fino a sei mesi o con

l'ammenda da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

Il regolamento (CEE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli, stabilisce le regole per poter produrre e certificare le produzioni agroalimentari di origine biologica ed è attuato dalle singole regioni e province autonome. Gli ultimi dati relativi alla diffusione dell'agricoltura biologica in Italia mostrano che nel 1997 essa ha interessato oltre il 2 per cento della superficie agricola nazionale ed è in costante espansione: si tratta di risultati molto lusinghieri che fanno del nostro Paese uno dei principali Stati dell'Unione europea ad aver convertito la massima superficie agricola al metodo biologico.

Nella agricoltura biologica vengono utilizzati prodotti naturali per proteggere le produzioni e favorirne l'accrescimento: spesso si tratta di preparati e materie prime reperibili allo stato naturale direttamente in loco o presso negozi sotto forma di minerali; purtroppo, però, non appena vengono utilizzati nelle tecniche agricole, ai sensi del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, diventano prodotti fitosanitari e pertanto obbligati ad autorizzazione ministeriale. Il silicato di sodio, la polvere di pietra, il bicarbonato di sodio, la propolis o la polvere di roccia, nonché numerosi altri prodotti simili a questi, assolutamente naturali ed utilizzati in agricoltura fin dagli albori della sua nascita come mezzi per proteggere od aiutare le produzioni vegetali durante la crescita e favorirne la conservazione dopo la raccolta, da alcuni mesi sono diventati letali per gli agricoltori che fanno uso del metodo biologico, in molte regioni italiane, dal Veneto alla Sicilia: sono ormai centinaia i casi di produttori agricoli multati per aver utilizzato, senza autorizzazione, questi prodotti naturali e, nei casi più gravi, per essi è prevista la reclusione.

Nonostante le sollecitazioni fatte con insistenza ed a più riprese dai vari assessori regionali all'agricoltura al Governo ed al Ministero della sanità, affinché provvedessero a disciplinare per via regolamentare l'utilizzo in agricoltura dei citati prodotti fitosanitari, ad oggi, pur avendo essi avuto più di una occasione per farlo, non è stato fatto, con grave danno per l'agricoltura biologica, l'ambiente, la salute dei cittadini e la sorte degli agricoltori che hanno adottato ed adottano il metodo di produzione biologico.

Con la presente proposta di legge si intende legittimare il tradizionale uso di una serie di prodotti naturali senza doverne richiedere l'autorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 194 del 1995, ma facendoli rientrare tra quelli disciplinati dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255. Come già accennato, si tratta di un atto dovuto ed atteso da anni, oggi reso ancora più urgente alla luce delle delicate situazioni che si sono venute a creare nelle aziende che adottano il metodo del biologico, trovatesi in modo paradossale in situazione di illegalità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

- 1. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante di cui all'allegato II B del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, in vigore fino al 5 agosto 1997 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono già stati registrati da parte del Ministero della sanità come prodotti fitosanitari, rientrano, con decorrenza dal 22 luglio 1991, nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata in agricoltura generale ad eccezione dei preparati da Ryania speciosa e dei preparati granulari di virus.
- 2. L'eventuale descrizione, i requisiti di composizione, nonché le eventuali modalità d'uso dei prodotti di cui al comma 1 sono sottoposti alle seguenti condizioni:
- a) preparati da *Quassia amara*: si intendono convenzionalmente ricompresi sotto tale dizione la segatura o pezzi di legno delle piante di *Quassia amara L*. e *Picrasma excelsa L*. Si prevede l'estrazione in acqua e alcool o l'aggiunta di sapone o di oli vegetali;
- b) propolis: è il prodotto di raccolta dell'alveare, costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione da parte delle api di sostanze ceroidi, resinose e gommose prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa, in associazione della lecitina di soia come emulsionante. L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento:
- c) terra diatomacea o farina fossile o tripoli: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dai depositi di alghe diatomee fossilizzate;

- *d)* polvere di pietra o di roccia: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione deve essere specificata;
- e) silicato di sodio: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 30 per cento di silicato di sodio. Le condizioni per l'uso devono prevedere una corrispondente utilizzazione massima pari al 2 per cento in volume, diluito in acqua, di prodotto commerciale con un titolo del 30 per cento di principio attivo;
- *f)* bicarbonato di sodio: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 99,5 per cento di principio attivo;
- g) sapone di potassio: il prodotto è costituito da vari sali di potassio. Si intende convenzionalmente ricompreso, sotto tale dizione, anche il sapone di Marsiglia tal quale, sia in pani che in scaglie;
- *h)* preparati di feromoni: si intendono sia quelli adoperati per il monitoraggio che quelli adoperati per la confusione sessuale;
- i) oli vegetali: i prodotti commerciali sono quelli ottenuti dall'estrazione meccanica tal quale di: arachide, cartamo, colza, cotone, girasole, lino, mais, neem (Azadirachta indica A: Juss), olivo, palma di cocco, ravizzone, sassofrasso, senape, sesamo, soia. Il loro uso può avvenire in associazione della lecitina di soia come emulsionante.
- 3. È, altresì, autorizzata l'utilizzazione dei seguenti prodotti previsti dal regolamento (CE) n. 1488/97 della Commissione, del 29 luglio 1997:
- a) gelatina: si intende convenzionalmente per gelatina, per uso insetticida, il gel di silicio ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee, ed altri; il prodotto commerciale deve specificare il contenuto percentuale in ossido di silicio presente;
- *b)* sabbia di quarzo: il prodotto commerciale è ricompreso nella polvere di pietra;
- *c)* lecitina: il prodotto commerciale per uso insetticida deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al

95 per cento ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15 per cento.

- 4. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante, derivanti da modifiche ed integrazioni dell'allegato II B e dall'inserimento nell'allegato II C del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, che risultano poter rientrare nella disciplina dal primo comma dell'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sono dichiarati tali con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. Parimenti non sono soggetti a registrazione e ad autorizzazione d'uso le cosiddette « preparazione biodinamiche », con decorrenza dal luglio 1991.
- 5. I preparati da *Ruania speciosa*, quelli granulari di virus, il permangato di potassio, nonché tutti quei prodotti registrabili come prodotti fitosanitari elencati nell'allegato II B e i prodotti eventualmente elencati nell'allegato II C del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, possono essere autorizzati dal Ministro della sanità secondo le procedure previste dall'articolo 8, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, del Consiglio, del 15 luglio 1991, previo concerto con il Ministro per le politiche agricole, su apposita richiesta effettuata da parte delle regioni o delle province autonome o da parte degli organismi privati di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 del citato regolamento (CEE) n. 2092/91.
- 6. In sedi di prima applicazione del comma 5, i preparati da *Ryania speciosa* e da *neem* (*Azadirachta indica A. Juss*) nonché l'olio di *neem* medesimo, quale olio vegetale previsto nell'allegato II B del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, possono essere utilizzati a decorrere dal 20 maggio 1998 per centoventi giorni.

#### ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



